



Trento, 27 ottobre 2016

OGGETTO: DDL n. 116 concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006" (proponente consigliere Degasperi), DDL n. 161 concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse" (proponente assessore Olivi), e DDL n. 155 "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)" (proponente consigliere Viola): espressione parere in vista dell'audizione concessa dalla Seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale.

Seduta di data: 26 ottobre 2016

Progressivo: 70/2016

Punto odg: 2

Quorum funzionale: 15/28

Votazione: ore 15.38

Presenti: 28 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, dott.ssa Monica Mattevi, Stefano Moltzer, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, dott.ssa Laura Ricci, Fulvio Ropelato, avv. Clelia Sandri, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

Assenti: 2 (dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), Michele Sartori)

➤ **Votanti:** 26

✓ **Favorevoli:** 26 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, dott.ssa Monica Mattevi, Stefano Moltzer, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, dott.ssa Laura Ricci, Fulvio Ropelato, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 0

➤ **Non votanti:** 2 (arch. Walter Forrer, avv. Clelia Sandri)

Dichiarazioni a verbale:

■ nessuna

□ vedi allegato

Note: il Consiglio esprime parere favorevole rispetto alla nota predisposta.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna





Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 27 ottobre 2016
LM/et

Preg.mo
Luca Giuliani
Presidente
Seconda Commissione permanente
Consiglio provinciale
Via Mancini, 27
38122 TRENTO

OGGETTO: consultazione in merito al **DDL n. 116** "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006" (proponente consigliere Degasperi), **n. 161** "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse" (proponente assessore Olivi) e **n. 155** "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)" (proponente consigliere Viola).

Pregiatissimo Presidente,
Spettabile Commissione,

nel ringraziare per il gradito invito all'odierna audizione, riporto innanzitutto nella presente nota la posizione espressa dal Consiglio delle autonomie locali espressa nel corso della seduta del 5 ottobre, integrata nel merito con alcune ulteriori osservazioni nella seduta del 26 ottobre, sul **disegno di legge n. 161** di iniziativa giuntale.

Premesso l'apprezzamento per la considerazione riservata nel testo proposto alle richieste formulate dal Consiglio delle autonomie locali (con nota del 9 ottobre 2015) nel contesto del "Controllo sullo stato di attivazione e valutazione degli effetti della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 – disciplina dell'attività di cava", l'aspetto di preminente pregnanza per i Comuni che posseggono cave sul proprio territorio amministrativo è sicuramente quello legato all'attività di controllo e monitoraggio del corretto svolgimento degli adempimenti imposti in sede di concessione/autorizzazione all'escavazione.

Considerato che il DDL si allinea ai principi comunitari di libera concorrenza e interviene, in special modo, sulle cave del settore del porfido soggiacenti alla concessione pubblica e in modo residuale sulle cave di proprietà privata, la riflessione del CAL si è concentrata specialmente sui doveri che il DDL incardina sull'Amministrazione locale e sulla regolazione dei rapporti nascenti dalla presenza di aree gravate da uso civico.

Non si nega infatti che il settore abbia presentato aspetti di difficile gestione dovuti agli effetti della crisi economica generale, soprattutto per il comparto del porfido, e che non sempre siano state attuate le migliori azioni possibili anche da parte dei comuni interessati a causa della disciplina giuridica lacunosa. E' appunto questo il motivo per cui è particolarmente sentita la necessità di porre ordine e sistematicità nella definizione normativa delle procedure di assegnazione, gestione e controllo- in particolare - delle concessioni afferenti all'estrazione della roccia porfirica.



La proposta di legge costruisce un articolato sistema di regole e controlli con conseguenti ipotesi di decadenze, revoche e sanzioni a tutela della corretta e completa lavorazione del materiale prelevato e del regolare svolgimento del rapporto di lavoro per arginare comportamenti illeciti. In ciò riconoscendo un ruolo attivo delle Amministrazioni comunali, a fianco della Provincia, specialmente rispetto all'obbligo di lavorazione con propri dipendenti dell'intera filiera di produzione e al divieto di cessione del materiale grezzo.

Nel condividere questa impostazione, è però necessario un rafforzamento dei poteri incardinati sul Comune per permettere che le verifiche che gli spettano possano essere concretamente operate con pieno potere di intervento da parte del soggetto pubblico con riferimento, ad esempio, alla pesatura dei materiali e prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva (es. controllo del materiale che viene asportato dal sito di escavazione con verifica a campione del carico degli automezzi e relativa documentazione..).

In tal senso ove si parla di sistemi di pesatura (art. 11, comma 4, lett. g) e art. 32, comma 3, lett. a)) andrebbe prevista la possibilità di ricorrere anche ad "altri sistemi idonei", ad es. sistema elettronico di rilevazione di qualità e quantità del materiale, maggiormente atti alle verifiche richieste. In tale contesto è sentita urgente la necessità di essere affiancati da parte di codesta Provincia per poter far fronte agli ingenti adempimenti – onerosi in termini di risorse umane, organizzative e finanziarie – che la gestione del comparto porfirico in forma associata comporterà in capo ai Comuni coinvolti. L'elaborazione di un apposito software per le operazioni di "pesatura", ad esempio, da mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali coinvolte potrebbe concretamente realizzare l'auspicato sistema di vigilanza sulla regolare coltivazione della cava.

Nella stessa direzione, il Consiglio delle autonomie locali ricorda e rinnova l'impegno e la richiesta a valutare, nel prossimo protocollo di finanza locale, l'ingente carico di adempimenti tecnico-amministrativi che i comuni, tramite la gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9ter della legge di riforma istituzionale, dovranno sobbarcarsi per dare concreto corso alla modifica legislativa oggi in discussione ed in particolare, nell'ambito del quadro complessivo di riferimento, la concessione di un'**apposita deroga al divieto di nuove assunzioni per far fronte a tali esigenze**.

In merito invece alla definizione dei rapporti ASUC - Comune nel condividere l'impostazione proposta nel DDL all'esame, che mira a coinvolgere sin dalla prima fase pianificatoria le ASUC nel processo di definizione delle aree da assegnare in concessione e, in recepimento delle nostre osservazioni, demanda ad apposito provvedimento attuativo da assumersi d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali la puntuale definizione dei rapporti economici con il Comune si suggerisce di **tenere altresì conto, oltre alla ripartizione delle spese (art.14 DDL, comma 2), di una possibile quota di canone da riservare al Comune**, come già avviene in via convenzionale (parametrata in alcuni casi sugli introiti risultanti dall'utilizzo del soprasuolo).

Ancora rispetto (art. 7 DDL) alla fase pianificatoria potrebbe essere opportuno introdurre, in sede di stesura del programma d'attuazione, l'espressione dell'ASUC anche relativamente alle modalità di ripristino e di destinazione finale delle aree soggette ad attività estrattiva. Inoltre è indispensabile mantenere la possibilità, in capo al Comune, di **prorogare il programma d'attuazione per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione o della concessione di cava**, in quanto queste ultime non possono avere durata maggiore del programma medesimo. (Per l'effetto aggiungere al comma 4: "*.... Il Programma può essere eccezionalmente prorogato, con le modalità previste dal comma 1, per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo*").

Al fine di regolare al meglio i rapporti giuridici che possono derivare fra i vari soggetti coinvolti e conferire certezza e pubblicità opponibile *erga omnes* al vincolo d'uso civico o alla sua



sospensione si propone anche di inserire nel testo del DDL (art 5, comma 10 bis) l'espresso obbligo di **annotazione al libro fondiario** di quanto deliberato da ASUC ed eventualmente autorizzato dalla "struttura provinciale competente".

Tra le novità introdotte dal DDL particolare importanza riveste il divieto per i concessionari di esternalizzare la lavorazione del materiale grezzo oltre al venti per cento del totale prodotto nell'anno. Pur condividendo la volontà di arginare (e prevenire) fenomeni irregolari, purtroppo diffusi, si crede corretto ipotizzare una deroga a tale limite per i **consorzi di imprese o altre forme aggregative** e/o nel caso di unificazione di lotti- anche in via transitoria - per favorire la collaborazione tra le imprese del distretto o lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali, in linea ai principi enunciati all'art. 1 del DDL.

Altro aspetto di particolare impatto è legato alle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo dei comuni che sfocia nelle ipotesi di decadenza del titolo di cui all'art. 25 del DDL. In particolare (comma 5 del nuovo articolo 28), ove si prevede la **diffida del comune** per le violazioni riguardanti gli obblighi retributivi, è opportuno prevedere un **limite** ai tentativi di accordo sindacale, ossia alle possibilità di non rispettare nel tempo gli impegni sottoscritti con i lavoratori per la regolarità del pagamento delle retribuzioni. Il comune deve poter avere a disposizione uno strumento certo che impedisca comportamenti poco ortodossi da parte dei concessionari e lo preservi a fronte di contestazioni giudiziali per omissione di intervento. Analoghe considerazioni valgono per il rispetto degli obblighi contributivi.

In aggiunta a quanto sopra si chiede di valutare nel dettaglio alcuni altri aspetti di modifica puntuale:

- Art. 11 DDL "*Oggetto della concessione e contenuti del disciplinari*":
 - aggiungere per il *materiale di scarto* (comma 4, lett. a)) la precisazione che "*non deve in nessun modo essere utilizzato per ulteriori prime e seconde lavorazioni*" e che "*il concessionario è il solo ed unico responsabile del giusto trattamento del materiale di scarto e ha l'obbligo di conservare una documentazione che dimostri l'utilizzo di questo prodotto in quanto tale, sia nei quantitativi che nella sua giusta collocazione. Materiale di scarto trattato diversamente sarà considerato come vendita tout-venant perciò operazione vietata*";
 - ove si parla di divieto di trasferimento di proprietà di materiale semilavorato (comma 4, lettera b)) derivante dalla prima lavorazione, aggiungere analogo divieto anche per "*la seconda lavorazione che necessita di una ulteriore fase di lavorazione*" – si pensi al caso dello scarto delle piastrelle di porfido utilizzabile per fare ulteriore cubetti 4/6, che ancora costituiscono fasi di lavorazione rilevante nella filiera produttiva.
- Art. 13 DDL "*Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo*", tra gli elementi di valutazione dell'offerta (comma 1) inserire anche "*la partecipazione volontaria ad enti rappresentativi del settore che svolgono attività di promozione, formazione e tutela del porfido*".
- Art. 19 DDL aggiungere (comma 1) a fianco del porfido, *marmi e graniti*, tra le pietre appartenenti al distretto del porfido e delle pietre trentine.
- Art. 25 DDL "*Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione*", se nella comminazione delle decadenze si intende dire che ogni violazione (comma 10) viene computata una volta, e quindi si devono violare tutte le previsioni più volte per potersi pronunciare la decadenza del titolo, andrebbe specificato in maniera più chiara. Analogamente alla lettera e) non risulta chiara quale sia la violazione perseguita, se cioè sia ammesso il lavoro irregolare sino a tre lavoratori; condizione naturalmente non divisibile nemmeno per una unità.
- Art 27 DDL "*Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori*", ove si prevede la sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del progetto di coltivazione (comma 1, lett. g)), quando comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

l'escavazione fuori progetto, è eccessiva la soglia degli 8.000 mc (si propende per 2.000 mc), perché l'escavazione media dei concessionari si attesta sui 10.000 mc/anno e comunque per tale soglia è già prevista la decadenza del titolo (art 25 DDL comma 1, lett. e)).

- Art. 30 DDL, al comma 5 bis, è opportuno specificare in incipit: "*Relativamente alle cave di porfido, oltre a quanto.....*", in quanto le ipotesi di decadenza ivi contemplate riguardano principalmente tale settore mentre sembrano eccessivamente gravose per gli altri comparti estrattivi.

In merito agli **altri due DDL** non sembra a chi scrive di dover aggiungere altre considerazioni in quanto le proposte in essi enucleate assorbono, nella sostanza, le medesime finalità espresse nel DDL n. 161 di iniziativa giuntalesca.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
F.to dott. Paride Gianmoena